

Legge L. 29.12.2022 n. 197 c.d. "Legge di Bilancio 2023" (G.U. 29.12.2022 n. 303 S.O. 43)

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE E AGEVOLATIVE	
Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (Art. 1, co. 2-9)	<p>Viene esteso al primo trimestre 2023 il bonus energia già previsto per l'acquisto nel 2022 di energia elettrica e gas naturale.</p> <p>Le aliquote di commisurazione del credito sono così aumentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • imprese energivore: 45%; • imprese non energivore: 35%; • imprese gasivore: 45%; • imprese non gasivore: 45%. <p>Rimane invariata la possibilità di chiedere direttamente al fornitore energetico il calcolo e l'ammontare del credito d'imposta. Il predetto fornitore è obbligato a rispondere entro il 31/05 p.v.</p> <p>In tutti gli altri profili, la disciplina rimane invariata.</p>
Interventi per l'efficientamento energetico (Art. 1, co. 10)	<p>Viene riconosciuto il superbonus nella misura del 110% sulle spese sostenute da ONLUS, OdV e APS regolarmente iscritte per l'installazione di impianti fotovoltaici su aree o strutture non pertinenti (anche di proprietà di terzi) diverse dagli immobili su cui insistono gli interventi trainanti.</p> <p>Gli immobili su cui insistono gli interventi trainanti devono essere situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli previsti su immobili ed aree di notevole interesse pubblico e/o di interesse paesaggistico.</p>
Azzeramento oneri settore elettrico (Art. 1, co. 11, 12)	<p>Sul I trimestre 2023, vengono azzerati gli oneri generali del sistema elettrico sulle utenze domestiche e non con potenza fino a 16,5 kW.</p>
Riduzione IVA e degli oneri generali nel settore del gas (Art. 1, co. 13)	<p>Si prevede l'applicazione dell'aliquota IVA al 5% sulle somministrazioni di gas metano da combustione per usi civili e industriali rilevate in fatture emesse per i consumi del primo trimestre 2023.</p>
Riduzione IVA forniture energia termica da gas (Art. 1, co. 14)	<p>L'aliquota IVA del 5% (di cui al comma precedente) si applica anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano per i consumi del primo trimestre 2023.</p>
Contenimento dei prezzi del gas (Art. 1, co. 15)	<p>Viene autorizzata una spesa di 3.543 milioni di euro per contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale nel primo trimestre 2023.</p>
Teleriscaldamento (Art. 1, co. 16)	<p>Si prevede l'applicazione dell'aliquota IVA al 5% sulle forniture di servizi di teleriscaldamento rilevate nelle fatture emesse per i consumi del primo trimestre 2023.</p>
Misure in materia di	<p>Viene aumentato a 15.000 euro il valore ISEE di accesso ai bonus sociali nel settore elettrico e gas per l'anno 2023 con riferimento ai clienti domestici</p>

bonus sociale elettrico e gas (Art. 1, co. 17-19)	economicamente svantaggiati.
Misure di contenimento dei prezzi del gas naturale (Art. 1, co. 24-28)	Sul 2023 , viene previsto un fondo di dotazione finanziaria di 220 milioni di euro per attenuare le conseguenze gravanti sugli utenti finali derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale.
Attuazione del Regolamento (UE) 2022/1854 (Art. 1, co. 30-38)	In attuazione del regolamento UE 2022/1854 , dal 1° dicembre 2022 al 30 giugno 2023, viene fissato un tetto sui ricavi di mercato derivanti dalla produzione e vendita di energia elettrica. Il predetto limite opera attraverso un meccanismo di compensazione a una via che obbliga il produttore a versare al GSE la differenza tra il prezzo di 180€/MWh e il valore calcolato sulla base dei prezzi di mercato.
Proroga impianti di produzione di biocarburante avanzato (Art. 1, co. 39-40)	Viene prorogato al 31 dicembre 2023 il termine di messa in funzione degli impianti di produzione di biocarburanti avanzati al fine di ricevere dal GSE una somma pari a 375 euro per ciascun certificato di immissione di consumo di biocarburanti.
Modifiche al regime forfettario (Art. 1, co. 54)	Viene innalzato a 85 mila euro il tetto massimo annuale dei ricavi per l'applicazione del c.d. "regime forfettario ". Viene inoltre prevista la fuoriuscita immediata dal predetto regime qualora in un anno siano percepiti compensi superiori a 100 mila euro . Le operazioni che comportano il succitato superamento sono fin da subito soggette ad IVA. Di converso, in caso di splafonamento del tetto degli 85 mila euro fino a 100 mila euro , la disapplicazione del predetto regime avviene a partire dall'anno seguente.
Flat tax incrementale (Art. 1, co. 55-57)	Le persone fisiche percipienti reddito d'impresa e/o lavoro autonomo fino a 40 mila euro e non aderenti al regime forfettario possono scontare sul 2023 una flat tax del 15% sulla differenza (diminuita del 5%) tra il reddito 2023 e il più elevato dei redditi del triennio 2020-2022 . Gli acconti di imposta 2024 non tengono conto della predetta flat tax .
Detassazione mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazioni e di alimenti e bevande (Art. 1, co. 58-62)	Viene espressamente previsto che le mance date dai clienti ai lavoratori (con reddito inferiore a 50.000 euro) di strutture ricettive ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siano inquadrabili come redditi da lavoro dipendente e, salvo rinuncia, entro il limite del 25% del reddito dell'anno, siano pertanto assoggettate (direttamente dal sostituto) ad una imposta sostitutiva del 5% . Le predette mance sono escluse dal calcolo dei contributi INPS/INAIL e del TFR. Le predette mance rimangono però rilevanti ai fini del computo dei limiti per l'applicazione di specifici regimi fiscali.
Riduzione dell'imposta	Per il 2023 viene fissata al 5% l'imposta sostitutiva sulle somme per i premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa a favore dei lavoratori

sostitutiva premi (Art. 1, co. 63)	dipendenti.
Differimento sugar tax e plastic tax (Art. 1, co. 64)	Viene posticipata al 1° gennaio 2024 l'efficacia della plastic tax e della sugar tax .
IVA prodotti dell'infanzia e igiene intima femminile (Art. 1, co. 72)	Viene ridotta al 5% l'aliquota IVA per assorbenti e tamponi, per latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, per preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, per pannolini per bambini e per seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.
Pellet (Art. 1, co. 73)	Viene ridotta al 10% l'aliquota IVA sulla cessione dei pellet .
Proroga per il 2023 delle agevolazioni per l'acquisto prima casa per under 36 (Art. 1, co. 74, 75)	<p>Viene prorogata al 31 dicembre 2023 l'estensione dell'ambito soggettivo dei benefici del Fondo solidarietà mutui "prima casa" e la sospensione delle rate del mutuo ipotecario per l'acquisto della prima casa.</p> <p>Viene posticipata al 31 marzo 2023 la previsione che innalza la misura massima della garanzia concedibile all'80% della quota capitale sui finanziamenti erogati alle categorie aventi priorità per l'accesso al credito.</p> <p>Viene estesa al 31 dicembre 2023 l'efficacia normativa di esenzione dall'imposta di registro e dalle imposte ipo-catastali degli atti di compravendita (e similari) di "prime case" stipulati a favore di soggetti under 36 nell'anno in cui l'atto è rogitato e che hanno un valore dell'ISEE non superiore a 40.000 euro annui.</p> <p>La medesima proroga vale infine con riferimento all'attribuzione del credito per l'IVA eventualmente pagata e all'esenzione dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipo-catastali e delle tasse sulle concessioni governative, riguardante i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili di cui sopra.</p>
Ripresa del mercato immobiliare (Art. 1, co. 76)	Al fine di incentivare la ripresa del mercato immobiliare, è prevista una detrazione Irpef pari al 50% dell'IVA pagata sull'acquisto nel 2023 di immobili abitativi con classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici degli stessi o da OICR. La detrazione è decennale con quote costanti.
Proroga esenzione Irpef redditi dominicali e agrari (Art. 1, co. 80)	La norma estende all'anno 2023 l'esenzione ai fini IRPEF - già prevista per gli anni dal 2017 al 2022 - dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
IMU immobili occupati (Art. 1, co. 81-82)	Gli immobili occupati regolarmente denunciati dai proprietari fuoriescono dal campo di applicazione dell'IMU .
Indeducibilità dei costi derivanti da operazioni black	Vengono reintrodotti alcuni limiti di deducibilità dei costi afferenti a transazioni commerciali con controparti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. " black list ").

<p>list (Art. 1, co. 84-86)</p>	<p>Nello specifico, si prevede che detti costi siano deducibili nel limite del valore normale a riferimento della transazione.</p> <p>Tale limite non si rende applicabile al ricorrere delle seguenti due condizioni: i) la sussistenza alla base delle predette transazioni di un effettivo interesse economico; ii) l'effettiva esecuzione delle operazioni.</p>
<p>Imposta sostitutiva sulle riserve di utili (Art. 1, co. 87-95)</p>	<p>Non concorrono alla formazione del reddito d'impresa gli utili, nonché le relative riserve, non ancora distribuiti alla data dell'1.1.2023 risultanti dal bilancio delle società e degli enti direttamente partecipati da soggetti residenti relativi ad esercizi antecedenti a quello vigente all'1.1.2022.</p> <p>La norma di cui sopra si applica su espressa opzione in dichiarazione del contribuente titolare di reddito d'impresa.</p> <p>Di contro, sui predetti utili si rende applicabile un'imposta sostitutiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella misura del 30% se percepiti da soggetti IRPEF; • nella misura del 9% se percepiti da soggetti IRES. <p>Le predette aliquote sono ridotte di 3 punti percentuali se gli utili sono percepiti dal controllante residente entro il termine del versamento a saldo delle imposte 2022 a condizione che gli stessi utili siano accantonati in specifica riserva di patrimonio netto per almeno due esercizi.</p> <p>Le relative disposizioni attuative sono emanate con apposito decreto MEF.</p>
<p>Disposizioni in materia di tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri (Art. 1, co. 96-99)</p>	<p>Sono tassate in Italia le plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni in società non residenti se i relativi valori derivano per più del 50% da immobili situati in Italia.</p> <p>La verifica sul rispetto del predetto limite valoriale deve essere rapportata su ogni momento di un arco temporale definito in 365 giorni antecedenti la cessione.</p> <p>Rimangono escluse dalla previsione di cui sopra le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati.</p> <p>Sotto il profilo degli immobili interessati è importante sottolineare che non rilevano gli immobili strumentali all'impresa.</p> <p>Per quel che invece concerne l'ambito soggettivo, le disposizioni di cui sopra non si applicano agli OICR di diritto estero conformi alla direttiva UE 2009/65/CE e agli OICR non conformi il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero di istituzione, sempreché i pre-individuati OICR siano stati istituiti in Paesi UE/SEE che consentano un adeguato scambio di informazioni.</p>
<p>Assegnazione agevolata ai soci ed estromissione dei beni delle imprese individuali (Art. 1, co. 100-</p>	<p>Viene concessa alle Snc, Sas, Srl, Spa e Sapa la facoltà di assegnare (entro il 30/09/2023) in via agevolata ai propri soci i beni immobili non strumentali.</p> <p>L'agevolazione riguarda anche le società che in via prevalente gestiscono detti beni immobili e che si trasformano in Ss entro il 30/09/2023.</p> <p>L'agevolazione fiscale consiste nell'applicazione di un'imposta sostitutiva pari all'8% (o al 10,5% se la società è di comodo) sulla differenza tra il valore</p>

<p>106)</p>	<p>normale e il costo fiscalmente riconosciuto del bene. Di converso, le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione o della trasformazione sono soggette a un'imposta sostitutiva del 13%.</p> <p>Su richiesta del contribuente, il valore normale può essere determinato secondo il <i>modus</i> tipico dell'imposta di registro ovvero, per gli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita, in misura non inferiore, per i terreni, a 75 volte il reddito dominicale, mentre per i fabbricati, a 100 volte il reddito.</p> <p>L'imposta sostitutiva deve essere versata per il 60% del suo ammontare entro il 30/09/2023 e per la restante parte entro il 30/11/2023.</p> <p>Sotto il profilo delle imposte d'atto, l'agevolazione si declina invece nell'applicazione dell'imposta di registro con le aliquote dimezzate e delle imposte ipo-catastali con la misura fissa.</p> <p>Le predette agevolazioni riguardano anche gli imprenditori individuali per le estromissioni effettuate nell'arco di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2023 e il 31 maggio 2023.</p>
<p>Rideterminazione e terreni e partecipazioni; (Art. 1, co. 107-111)</p>	<p>Viene prorogata la disciplina - introdotta dalla L. n. 448/2001 - della rideterminazione del valore d'acquisto dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni posseduti all'1.1.2023 da persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia (tutti al di fuori del regime di impresa).</p> <p>La stessa disciplina viene estesa anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione.</p> <p>La rivalutazione è effettuata pagando un'imposta sostitutiva del 16% entro il 15.11.2023 (rateizzabile in tre quote annuali costanti).</p>
<p>Affrancamento quote di OICR e polizze assicurative (Art. 1, co. 112-114)</p>	<p>I redditi di capitale e i redditi diversi derivanti dalla cessione o dal rimborso delle partecipazioni in OICR si considerano maturati/realizzati se, a richiesta del contribuente, la differenza tra il valore riscontrabile nei rendiconti al 31.12.2022 e il costo d'acquisto/sottoscrizione viene assoggettata ad imposta sostitutiva del 14%.</p> <p>L'opzione è resa dal contribuente entro il 30 giugno 2023 all'intermediario con cui egli intrattiene un rapporto di amministrazione e custodia.</p> <p>L'imposta sostitutiva è versata dai sostituti d'imposta entro il 16.09.2023.</p> <p>L'opzione concerne tutte le partecipazioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, possedute al 31.12.2022 e alla data di esercizio dell'opzione.</p> <p>L'opzione non può essere esercitata se le partecipazioni sono detenute in regime di risparmio gestito.</p> <p>Viene inoltre disposto che, per le polizze vita (ramo I e ramo V), i redditi di capitale, si considerino corrisposti, se su richiesta del contraente, la differenza tra il valore della riserva matematica al 31.12.2022 e i premi versati viene</p>

	<p>assoggettata ad imposta sostitutiva del 14% dall'impresa di assicurazione. L'imposta sostitutiva è versata dall'impresa di assicurazione entro il 16.09.2023. Le polizze su cui viene esercitata l'opzione non possono essere riscattate prima del 1.1.2025.</p> <p>Rimangono escluse le polizze con scadenza antecedente il 31.12.2024.</p>
<p>Norme in materia di cripto-attività (Art. 1, co. 126-147)</p>	<p>Viene introdotta una nuova disciplina fiscale concernente le cripto-attività.</p> <p>Viene anzitutto definita la cripto-attività come rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.</p> <p>Viene prevista una nuova categoria di redditi diversi data dai <i>capital gain</i> realizzati mediante detenzione, rimborso o cessione di cripto-attività per valori non inferiori complessivamente a 2.000 euro annui.</p> <p>Su detti <i>capital gain</i> si rendono applicabili i regimi della dichiarazione, del risparmio amministrato e del risparmio gestito previsti dal d.lgs. 461/1997.</p> <p>Sono poi introdotti specifici obblighi di monitoraggio fiscale sia per gli intermediari che per i semplici contribuenti.</p> <p>Viene stabilito che le componenti valutative positive e/o negative sulle cripto-attività non rilevano né ai fini IRES né ai fini IRAP.</p> <p>Viene consentita la possibilità di affrancare il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 per mezzo del pagamento di un'imposta sostitutiva del 14%.</p> <p>È prevista la possibilità per quei contribuenti che non hanno dichiarato le cripto-attività, di regolarizzarsi presentando un'istanza di emersione e pagando una sanzione per omessa indicazione nonché un'imposta sostitutiva del 3,5% sul valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, più lo 0,5% a titolo di sanzioni e interessi.</p> <p>Si prevede infine l'applicazione dell'imposta di bollo virtuale del 2% annuo.</p>
<p>Presidio operatività partite IVA (Art. 1, co. 148-150)</p>	<p>Viene concessa all'Agenzia delle Entrate la possibilità di effettuare specifiche analisi di rischio a migliore presidio dell'operatività delle partite IVA anche tramite la richiesta di documentazione che testimoni l'effettivo esercizio dell'attività.</p>
<p>Vendite tramite piattaforme digitali (Art. 1, co. 151)</p>	<p>Il soggetto IVA che facilita con un'interfaccia elettronica le vendite a un consumatore finale dei beni mobili elencati in decreto MEF e situati nello Stato, deve trasmettere all'Amministrazione finanziaria i dati dei fornitori e delle vendite.</p>
<p>Disposizioni sanzionatorie in materia di IVA (Art. 1, co. 152)</p>	<p>Si modifica l'impianto sanzionatorio relativo all'errata applicazione dell'IVA via reverse charge in caso di operazioni inesistenti.</p> <p>Nello specifico, si applica al cessionario/committente, in caso di operazioni inesistenti imponibili determinate da un comune (e quindi noto sia al cedente/prestatore che al cessionario/committente) intento fraudolento, la sanzione amministrativa pari al 90% dell'ammontare della detrazione operata,</p>

	<p>ovvero in caso di applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva, la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro.</p> <p>Diversamente, opera la previsione già vigente secondo cui l'Amministrazione finanziaria annulla il credito/debito IVA rilevato nelle relative liquidazioni dal cessionario/committente con applicazione della sanzione amministrativa compresa tra il 5% e il 10% dell'imponibile.</p>
<p>Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (Art. 1, co. 153-159)</p>	<p>Viene concessa la definizione con modalità agevolata delle somme dovute a seguito di avvisi bonari concernenti imposte dirette e/o IVA sul 2019, 2020 e 2021 con termine di pagamento non ancora scaduto.</p> <p>La definizione consiste nel pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive, delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo).</p> <p>La stessa definizione è applicabile anche alle somme derivanti da controlli automatizzati con rateazioni in corso.</p>
<p>Regolarizzazione irregolarità formali (Art. 1, co. 166-173)</p>	<p>Si prevede una sanatoria delle irregolarità formali commesse fino al 31.10.2022, via loro rimozione e versamento di una somma di 200 euro per ciascun periodo di competenza, in due rate di pari importo con scadenza 31.03.2023 e 31.03.2024.</p> <p>Le modalità attuative sono fissate con prossimo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p>
<p>Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (Art. 1, co. 174-178)</p>	<p>È previsto un ravvedimento operoso che consente di ridurre le sanzioni a un diciottesimo del minimo edittale sulle regolarizzazioni concernenti il 2021 e/o gli esercizi precedenti sempreché le relative violazioni non siano già state contestate.</p> <p>Il versamento può avvenire in un'unica soluzione o a rate; la regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023.</p> <p>Le norme si riferiscono ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e concernono le violazioni diverse da quelle formali.</p>
<p>Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (Art. 1, co. 179-185)</p>	<p>Viene prevista la possibilità di definire in via agevolata gli atti di accertamento, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini del ricorso, nonché quelli notificati entro il 31.03.2023.</p> <p>Sono previste sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo edittale, per gli accertamenti con adesione relativi a: processi verbali di constatazione, avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire.</p> <p>Le somme possono essere anche dilazionate fino a 20 rate trimestrali di pari importo.</p>
<p>Definizione agevolata delle controversie tributarie (Art. 1, co. 186-</p>	<p>Viene prevista la possibilità di definire in via agevolata le controversie tributarie pendenti anche in Cassazione mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pagamento del 90% del valore della controversia (se causa pendente in primo grado); • pagamento del 40% del valore della controversia (se in primo grado)

<p>205)</p>	<p>l'Agenzia delle Entrate è soccombente);</p> <ul style="list-style-type: none"> • pagamento del 15% del valore della controversia (se in secondo grado l'Agenzia delle Entrate è soccombente); • pagamento del 5% del valore della controversia (se in primo e in secondo grado l'Agenzia delle Entrate è soccombente). <p>La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30.06.2023 (massimo di venti rate trimestrali di pari importo). Il diniego della definizione deve essere notificato al contribuente ed è impugnabile nei successivi sessanta giorni.</p> <p>Le modalità attuative sono definite con uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.</p>
<p>Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (Art. 1, co. 206-212)</p>	<p>È introdotta la possibilità di definire entro il 30 giugno 2023 le controversie tributarie pendenti con un accordo conciliativo.</p> <p>Trattasi di sottoscrivere un accordo con l'Amministrazione finanziaria nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.</p> <p>All'accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo edittale. Il versamento delle somme dovute ovvero della prima rata, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione.</p>
<p>Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione (Art. 1, co. 213-218)</p>	<p>In alternativa alla sopradescritta definizione agevolata, viene introdotta la rinuncia "agevolata" alle controversie tributarie pendenti in Corte di Cassazione con opzione da esercitarsi entro il 30.06.2023.</p> <p>La rinuncia avviene con definizione transattiva e pagamento delle imposte, degli interessi, degli accessori e delle sanzioni (solo quest'ultime ridotte ad un diciottesimo del minimo edittale).</p>
<p>Regolarizzazione omessi pagamenti (Art. 1, co. 219-221)</p>	<p>È prevista la possibilità di regolarizzare in via agevolata l'omesso o carente versamento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>La regolarizzazione consiste nell'integrale versamento dell'imposta senza interessi e sanzioni entro il 31.03.2023. Il pagamento del dovuto può avvenire in via dilazionata tramite un massimo di venti rate trimestrali.</p>
<p>Stralcio dei carichi fino a mille euro (Art. 1, co. 222-230)</p>	<p>Viene previsto l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (capitale, interessi e sanzioni) sui singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.</p>
<p>Rottamazione dei ruoli (art. 1 co. 231 - 252)</p>	<p>I debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento senza corrispondere le somme relative a interessi e sanzioni, interessi di mora, somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio.</p> <p>Il pagamento delle somme dovute è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate scadenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme

	<p>dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;</p> <ul style="list-style-type: none"> le altre, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno. <p>Per aderire alla definizione agevolata, il debitore rende, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione all'Agente della riscossione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro 20 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2023.</p>
<p>Disposizioni in materia di comunicazioni di inesigibilità (art. 1 co. 253 - 254)</p>	<p>Vengono ridefiniti i termini per le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione. Per le quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2022, le comunicazioni di inesigibilità sono presentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> per i ruoli consegnati negli anni dal 2000 al 2005, entro il 31 dicembre 2028; per quelli consegnati dal 2006 al 2010, entro il 31 dicembre 2029; per quelli consegnati dal 2011 al 2015, entro il 31 dicembre 2030; per quelli consegnati dal 2016 al 2020, entro il 31 dicembre 2031; per quelli consegnati negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2032. <p>Viene, inoltre, previsto che fino alla presentazione della comunicazione di inesigibilità, l'Agente della riscossione possa procedere alla riscossione delle somme non pagate.</p>
<p>Implementazione e in Italia della c.d. Investment Management Exemption (Art.1, co. 255)</p>	<p>Vengono definite le condizioni secondo le quali non si configura una stabile organizzazione in Italia, da cui discende l'applicazione della normativa fiscale, di un veicolo d'investimento non residente che opera sul territorio nazionale tramite un soggetto indipendente che svolge l'attività di gestione di investimenti per suo conto (c.d. "asset manager").</p>
<p>Credito d'imposta per l'attività di ricerca e sviluppo (Art.1, co. 271-272)</p>	<p>Viene prorogato dal 31.10.2023 al 30.11.2023 il termine per la presentazione della domanda di riversamento del credito per ricerca e sviluppo.</p> <p>Per accedere al riversamento del credito il contribuente deve presentare una richiesta predisposta utilizzando l'apposito modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 188987/2022 e procedere al riversamento del credito.</p> <p>La Legge di Bilancio ha, inoltre, modificato l'art. 23 co. 2 del DL 73/2022 stabilendo che le certificazioni relative alle spese R&S, possano essere richieste alla sola condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei relativi crediti d'imposta non siano già state constatate.</p>
<p>Estensione del principio di derivazione rafforzata (Art.1, co. 273-275)</p>	<p>Apportando una modifica all'articolo 83 del Tuir, viene stabilito che l'estensione del criterio di c.d. "derivazione rafforzata" alle poste contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili si applica ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti.</p> <p>Le norme si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 22 giugno 2022 e, quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente</p>

	con l'anno solare, a partire dal 2022.
Soglie per la contabilità semplificata (Art.1, co. 276)	<p>Vengono elevate le soglie di ricavi da non superare nell'anno per usufruire della contabilità semplificata. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi; • da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi ad oggetto altre attività. <p>I nuovi limiti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.</p>
Bonus mobili (Art.1, co. 277)	<p>Il c.d. "Bonus mobili" viene elevato per l'anno 2023 da 5.000 a 8.000 euro. Il limite rimane a 5.000 euro per le spese sostenute dal 2024.</p>
Detrazioni per barriere architettoniche (Art.1, co. 365)	<p>Il c.d. "bonus barriere 75%" di cui all'art. 119-ter del DL 34/2020 viene prorogato fino al 31.12.2025. Nello specifico, per gli interventi volti al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'aliquota della detrazione è elevata al 75%; • l'agevolazione spetta per le spese sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2025; • la detrazione deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo. <p>Per le deliberazioni relative ai suddetti lavori adottate in sede di assemblea condominiale è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio.</p>
Misure in materia di mezzi di pagamento (Art.1, co. 384-388)	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2023 viene elevato ad euro 5.000 (rispetto al precedente limite di euro 2.000) il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche.</p> <p>Resta confermato l'obbligo per tutti i soggetti che effettuano vendita di prodotti o prestazione di servizi, anche professionali, di accettare pagamenti, di qualsiasi importo, tramite carte di pagamento (di debito, di credito e prepagate).</p> <p>Con Decreto del Mef, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2023, è istituito un tavolo permanente fra le associazioni di categoria interessate con l'obiettivo di valutare soluzioni volte a ridurre l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni con ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro.</p>
Credito d'imposta spese quotazione delle pmi (Art.1, co. 395)	<p>Viene prorogato al 31 dicembre 2023 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle pmi di cui alla L. 205/2017, con incremento dell'importo massimo del credito da 200.000 a 500.000 euro.</p>
Sostegno agli investimenti produttivi delle	<p>Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, vengono incrementate le</p>

pmi (Art.1, co. 414-416)	<p>risorse stanziare per gli anni dal 2023 al 2026 per il riconoscimento di finanziamenti e contributi a tasso agevolato a favore delle PMI che investono in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature (c.d. "Nuova Sabatini").</p> <p>Inoltre, per i contratti di finanziamento stipulati dall'1.1.2022 al 30.6.2023 viene prorogato di ulteriori 6 mesi il termine per ultimare gli investimenti (di norma di 12 mesi, per un totale quindi di 18 mesi).</p>
Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi - Proroga del termine "lungo" 2023 (Art.1, co. 423)	<p>Viene prorogato al 30 settembre 2023 il credito d'imposta a favore delle imprese che hanno effettuato investimenti in beni strumentali nuovi, a condizione che il relativo ordine risulti accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2022 e che entro tale data sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.</p>
Misure a sostegno della cultura (art. 1 co. 630)	<p>Modificando l'art. 1 co. 357 della L. 30.12.2021 n. 234 relativo alla "Carta elettronica per spese culturali da parte dei giovani diciottenni", vengono introdotte, a decorrere dall'1.1.2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la "Carta della cultura Giovani", che spetta a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro; • la "Carta del merito", che spetta agli iscritti agli Istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati che abbiano conseguito, non oltre l'anno di compimento del 19° anno di età, il diploma finale con una votazione di almeno 100/100. <p>Le carte sono utilizzabili per acquistare: biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo; libri; abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale; musica registrata; prodotti dell'editoria audiovisiva; titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali; nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera.</p> <p>Le somme assegnate con le Carte in esame non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano per il computo del valore dell'ISEE.</p>
Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati (art. 1 co. 685 - 690)	<p>Per incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e il recupero dei rifiuti solidi urbani viene riproposto alle imprese, per gli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati, precedentemente introdotto dall'art. 1 co. 73 della L. 145/2018.</p> <p>Il credito d'imposta è pari al 36%, nel limite di 20.000 euro per ciascun beneficiario.</p>
Imposta di soggiorno (Art.1, co. 815)	<p>Viene previsto che nei Comuni capoluogo di Provincia i quali, in base all'ultima rilevazione statistica, abbiano avuto presenze turistiche in numero 20 volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di soggiorno può essere applicata fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), D.L. 78/2010. I Comuni devono fare riferimento ai dati pubblicati dall'ISTAT riguardanti le presenze turistiche medie registrate nel triennio precedente all'anno in cui viene deliberato l'aumento dell'imposta. Per il triennio 2023-2025 si considera la media delle presenze turistiche del triennio 2017-2019.</p>

Proroghe in tema di occupazione di suolo pubblico per il settore della ristorazione (Art.1, co. 815)	Viene prorogata fino al 30 giugno 2023 la possibilità per gli esercizi pubblici, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, di disporre temporaneamente strutture amovibili (quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni) su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, senza necessità delle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146, D.Lgs. 42/2004.
Modifiche alla disciplina Imu (Art.1, co. 837)	Attraverso una modifica all'articolo 1, co. 756, L. 160/2019, concernente l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell'Imu, viene previsto che, con Decreto Mef, possono essere modificate o integrate le fattispecie già individuate . Viene previsto che, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità di legge e pubblicata tempestivamente, si applicano le aliquote di base Imu e non quelle vigenti nell'anno precedente.
Superbonus - Aliquota del 110% per le spese 2023 (Art.1, co. 894-895)	Sono introdotte modifiche alla disciplina del c.d. " Superbonus " contenuta nell'art. 119 del DL 34/2020. In particolare, per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e per gli interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2025 , nella misura del: <ul style="list-style-type: none"> • 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2022; • 90% per le spese sostenute nell'anno 2023; • 70% per quelle sostenute nell'anno 2024; • 65% per quelle sostenute nell'anno 2025. La riduzione dell'aliquota dal 110% al 90% con riguardo alle spese sostenute nell'anno 2023 per gli interventi effettuati dai suddetti soggetti non si applica : <ul style="list-style-type: none"> • agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25.11.2022, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA); • agli interventi effettuati dai condomini per i quali: <ul style="list-style-type: none"> ○ la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente al 19.11.2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 31.12.2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA); ○ la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 19.11.2022 e quella del 24.11.2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 25.11.2022, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) risulti effettuata; • agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA	
Esonero parziale	Anche per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è

dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (Art.1, co.281)	<p>previsto l'esonero dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, con l'introduzione di un'ulteriore riduzione del cuneo fiscale. Pertanto, per tali periodi di paga l'esonero contributivo sarà pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692,00 euro; • 3% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923,00 euro. <p>Le retribuzioni imponibili sono parametrizzate su base mensile per 13 mensilità e l'importo massimo mensile di retribuzione, per la competenza del mese di dicembre, è maggiorato del rateo di tredicesima.</p>
Disposizioni sul trattamento di pensione anticipata flessibile (Art.1, co. 283-285)	<p>In <u>via sperimentale</u>, viene introdotto per l'anno 2023 il trattamento pensionistico anticipato "Quota 103", al quale possono accedere coloro che abbiano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un'età anagrafica di almeno 62 anni; • un'anzianità contributiva di almeno 41 anni. <p>Tali requisiti devono essere raggiunti <u>entro il 31.12.2023</u>, sebbene la domanda possa essere presentata anche in un momento successivo.</p> <p>I periodi assicurativi maturati nelle diverse gestioni INPS possono essere cumulati gratuitamente al fine del raggiungimento dei requisiti contributivi utili. Il trattamento pensionistico anticipato viene riconosciuto per un valore lordo mensile non superiore al quintuplo del valore lordo mensile del trattamento minimo INPS.</p>
Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori (Art.1, co. 286-287)	<p>Qualora un lavoratore abbia raggiunto i requisiti per fruire del trattamento Quota 103, ma decida di rimanere in servizio, può scegliere di rinunciare al versamento e all'accredito dei contributi a proprio carico da parte del datore di lavoro, il quale dovrà riconoscere al lavoratore la somma corrispondente alla contribuzione non versata e non accreditata.</p> <p>Le modalità attuative verranno definite con apposito decreto.</p>
APE sociale (Art.1, co. 288-291)	<p>Viene prorogata a tutto il 2023 la possibilità di fruire dell'APE sociale (trattamento pensionistico a carico dello Stato ex art. 1 co. 179 L.232/2016).</p>
Opzione donna (Art.1, co. 292)	<p>Anche la cd. Opzione donna viene prorogata <u>per tutto il 2023</u> con una variazione del requisito dell'età pensionabile: possono accedere a tale trattamento pensionistico le lavoratrici che abbiano maturato, <u>entro il 31 dicembre 2022</u>, un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio (nel limite massimo di 2 anni).</p> <p>Inoltre, le lavoratrici dovranno possedere almeno uno dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assistere, al momento della richiesta o da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; • avere una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, accertata dalle competenti commissioni per il

	<p>riconoscimento dell'invalidità civile;</p> <ul style="list-style-type: none"> • essere lavoratrice licenziata o dipendente di imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale (in tal caso, il requisito anagrafico è pari a 58 anni, indipendentemente dal numero dei figli).
<p>Esonero contributivo assunzione percettori di reddito di cittadinanza (Art.1, co. 294-296)</p>	<p>Viene introdotto un esonero contributivo del 100% dei contributi previdenziali, alternativo a quello previsto dall'art. 8 del D.L. 4/2019, rivolto ai datori di lavoro privati che nel corso del 2023 assumano a tempo indeterminato (o trasformino a tempo indeterminato) percettori di reddito di cittadinanza.</p> <p>L'esonero è riconosciuto per una durata massima di 12 mesi e nel limite di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.</p> <p>Si tratta di un beneficio la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.</p>
<p>Esonero contributivo assunzione giovani under 36 (Art.1, co. 297)</p>	<p>Viene esteso anche a tutto il 2023 l'esonero totale dei contributi previdenziali, previsto dall'art. 1 co.10 della L. 178/2020, per le assunzioni di giovani under 36 a tempo indeterminato e per le trasformazioni da contratto a tempo determinato in tempo indeterminato.</p> <p>Viene, inoltre, aumentato a 8.000 euro (da riparametrarsi e applicarsi su base mensile) l'importo massimo annuo dell'esonero contributivo totale del quale potranno beneficiare i datori di lavoro.</p> <p>L'efficacia di tale misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.</p>
<p>Esonero contributivo assunzione donne (Art.1, co. 298)</p>	<p>Anche il beneficio contributivo già previsto dalla legge di Bilancio 2021 a favore delle donne svantaggiate viene prorogato per tutto il 2023, con il riconoscimento dell'esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore, nel limite massimo di 8.000 euro annui (da riparametrarsi e applicarsi su base mensile), per i datori di lavoro che nel corso del 2023 assumano a tempo determinato o a tempo indeterminato o che trasformino a tempo indeterminato donne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con almeno 50 anni di età, disoccupate da oltre 12 mesi; • di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea; • di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da accentuata disparità occupazionale di genere; • di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi e ovunque residenti. <p>Anche in questo caso l'efficacia della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.</p>
<p>Disposizioni in materia di lavoro agile per soggetti fragili (Art.1, co. 306-</p>	<p>Viene prorogato fino al 31 marzo 2023 il lavoro agile (smart working) per i lavoratori "fragili", dei settori privato e pubblico.</p> <p>Lo svolgimento della prestazione lavorativa può essere assicurato anche tramite <u>l'adibizione a diversa mansione</u>, purché ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi</p>

<p>307)</p>	<p>vigenti.</p> <p>Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei CCNL applicati, se più favorevoli.</p>
<p>Reddito di cittadinanza (Art.1, co. 313-321)</p>	<p>Viene ridefinita la disciplina del reddito di cittadinanza, in previsione della sua abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 2024.</p>
<p>Trattamenti di integrazione salariale (Art. 1, co. 325, 327 e 329)</p>	<p>Con la nuova Legge di Bilancio vengono stanziati nuove risorse destinate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità in deroga a favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa; • alle misure di sostegno al reddito per i lavoratori delle imprese del settore dei call center in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa; • alla proroga dei trattamenti straordinari di integrazione salariale per crisi aziendale, finalizzati alla gestione degli esuberanti del personale, per le imprese che cessano l'attività produttiva.
<p>Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali (Art.1, co. 342-354)</p>	<p>Vengono introdotte importanti novità e modifiche nella disciplina delle prestazioni occasionali previste dall'art. 54-bis D.L. n. 50/2017 (cd. contratti PrestO), con un aumento da 5.000 a 10.000 euro del limite massimo di compenso che ciascun utilizzatore può corrispondere nell'anno civile.</p> <p>Resta, invece, fermo a 5.000 euro il compenso massimo percepibile da ciascun prestatore nel corso dell'anno civile.</p> <p>Viene ampliata la platea dei datori di lavoro che possono fruire di tale tipologia contrattuale che si estende agli utilizzatori che occupano fino a 10 dipendenti a tempo indeterminato (invece dei precedenti 5).</p> <p>Si precisa, inoltre, che la disciplina dell'art. 54-bis co.1 del D.L. 50/2017 si applica anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili (aventi codice ATECO 93.29.1).</p>
<p>Assegno unico universale (Art.1, co. 357-358)</p>	<p>Oltre a rendere strutturali le maggiorazioni previste per il 2022 con riferimento a figli disabili, la legge di Bilancio prevede alcune variazioni in materia di Assegno Unico Universale a decorrere dal 1° gennaio 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • viene introdotto un incremento del 50% per ciascun figlio <ul style="list-style-type: none"> ○ di età inferiore a 1 anno, oppure ○ di età inferiore a 3 anni, con ISEE del nucleo familiare inferiore o pari a 40.000 euro e presenza nel nucleo di almeno 3 figli; • viene elevata da 100 a 150 euro mensili la maggiorazione forfettaria dell'assegno prevista per nuclei con 4 o più figli a carico.
<p>Congedo parentale (Art.1, co. 359)</p>	<p>Con la Legge di Bilancio viene prevista la possibilità per la madre o il padre, <u>in alternativa fra loro ed entro il sesto anno di vita del bambino</u>, di godere di un mese di congedo parentale con indennità all'80%, invece che al 30%.</p> <p>Per poter accedere a tale beneficio è necessario che il congedo di maternità o di paternità <u>termini in data successiva al 31 dicembre 2022.</u></p>